



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 - Tel. 011 96 39 929- 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406

E-mail: comune.santantonino@tin.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 17-05-2006
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28-11-2007

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità	pag. 5
Art. 2 - Oggetto e applicazione	pag. 5
Art. 3 – Definizioni	pag. 5
Art. 4 – Concessioni e autorizzazioni	pag. 6
Art. 5 – Vigilanza	pag. 6
Art. 6 – Sanzioni	pag. 7

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Prerogative dell'Amministrazione Comunale	pag. 8
Art. 8 – Comportamenti vietati	pag. 8
Art. 9 – Altre attività vietate	pag. 9
Art. 10 – Nettezza del suolo e dell'abitato	pag. 11
Art. 11 – Rifiuti	pag. 12
Art. 12 – Sgombero neve	pag. 12

SEZIONE II: DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 13 – Manutenzione delle facciate degli edifici	pag. 13
Art. 14 – Tende su facciate di edifici	pag. 14
Art. 15 – Attività interdette in zone di particolare interesse	pag. 14

SEZIONE III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 16 – Divieti	pag. 15
Art. 17 – Disposizioni sul verde privato	pag. 15

TITOLO III – OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 18 – Disposizioni generali	pag. 16
Art. 19 – Specificazioni	pag. 17
Art. 20 – Domanda di concessione	pag. 17
Art. 21 – Deposito cauzionale	pag. 18
Art. 22 – Autorizzazione	pag. 18
Art. 23 – Disciplinare	pag. 18
Art. 24 – Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti – diritti di terzi	pag. 19
Art. 25 – Revoca delle concessioni	pag. 19
Art. 26 – Decadenza delle concessioni	pag. 20
Art. 27 – Sospensione delle concessioni	pag. 20
Art. 28 – Norme per l'esecuzione dei lavori	pag. 21
Art. 29 – Occupazioni abusive	pag. 21

SEZIONE II: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 30 – Occupazioni per manifestazioni	pag. 22
Art. 31 – Occupazioni con spettacoli viaggianti	pag. 22
Art. 32 – Occupazioni con elementi d'arredo	pag. 23
Art. 33 – Occupazioni con strutture pubblicitarie	pag. 23
Art. 34 – Occupazione per lavori di pubblica utilità	pag. 24
Art. 35 – Occupazioni per attività di riparazione di veicoli	pag. 24
Art. 36 – Occupazioni per traslochi	pag. 24
Art. 37 – Occupazioni del soprassuolo	pag. 25
Art. 38 – Occupazioni di altra natura	pag. 25
Art. 39 – Occupazioni per comizi e raccolta firme	pag. 25

SEZIONE III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 40 – Occupazioni con dehors	pag. 26
Art. 41 – Occupazione per temporanea esposizione	pag. 26
Art. 42 – Occupazioni per esposizioni di merci	pag. 26
Art. 43 – Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali	pag. 27
Art. 44 – Commercio in forma itinerante	pag. 27
Art. 45 – Mestieri girovaghi	pag. 28

TITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 46 – Disposizioni generali	pag. 28
Art. 47 – Lavoro notturno	pag. 29
Art. 48 – Spettacoli e trattenimenti	pag. 29
Art. 49 – Circoli privati	pag. 29
Art. 50 – Abitazioni private	pag. 29
Art. 51 – Strumenti musicali	pag. 30
Art. 52 – Dispositivi acustici antifurto	pag. 30

TITOLO V – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 53 – Tutela degli animali domestici	pag. 30
Art. 54 – Protezione della fauna selvatica	pag. 31
Art. 55 – Divieti specifici	pag. 31
Art. 56 – Animali molesti	pag. 31
Art. 57 – Mantenimento dei cani	pag. 31
Art. 58 – Animali liberi	pag. 32

TITOLO VI – CAUTELE CONTRO INCENDI

Art. 59 – Obbligo di cooperare in caso di incendio	pag. 32
--	---------

TITOLO VII - POLIZIA ANNONARIA

Art. 60 - Erboristerie	pag. 33
Art. 61 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato	pag. 33
Art. 62 - Attività miste	pag. 34
Art. 63 - Commercio in forma itinerante	pag. 34
Art. 64 - Definizione di superficie di vendita e classificazione degli esercizi commerciali ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n° 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i.	pag. 35
Art. 65 - Decoro e arredo urbano negli addensamenti A.1, A.2 e A.3	pag. 36
Art. 66 - Criteri progettuali e di immagine nelle localizzazioni commerciali	pag. 37
Art. 67 - Salvaguardia delle aree storiche e di particolare pregio ambientale e culturale – limiti di esercizio	pag. 38

TITOLO VIII - VARIE

Art. 68 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza	pag. 38
Art. 69 - Artisti di strada	pag. 38
Art. 70 - Divieto di campeggio libero	pag. 38
Art. 71 - Contrassegni del Comune	pag. 39

TITOLO VII – NORME SANZIONATORIE

Art. 72 – Adeguamento sanzioni	pag. 39
Art. 73 – Accertamento delle violazioni	pag. 39
Art. 74 – Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie	pag. 40
Art. 75 – Processo verbale d'accertamento	pag. 40
Art. 76 – Rapporto all'autorità competente	pag. 41
Art. 77 – Competenza ad emettere le ordinanze – ingiunzioni o di archiviazione	pag. 41
Art. 78 – Termini per l'emissione delle ordinanze – ingiunzioni	pag. 42
Art. 79 – Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie	pag. 42
Art. 80 – Altre sanzioni accessorie	pag. 42

TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 81 – Disposizioni transitorie

pag. 43

Art. 82 – Abrogazioni

pag. 43

ALLEGATO A – SANZIONI AMMINISTRATIVE

pag. 44

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1, comma 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) quiete pubblica e privata;
- d) protezione e tutela degli animali;
- e) cautele contro gli incendi.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singoli o contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune generale lo spazio urbano, ed in particolare:

- a) Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei tempi di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) I parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) Le acque interne;
- d) I monumenti e le fontane monumentali;
- e) Le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il decoro debbano essere salvaguardati;

- f) Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di esso venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo indirizzata al Sindaco.

2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla . Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di Concessione od Autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della Concessione od Autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5. Le Concessioni e le Autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2 dal titolare della concessione o della autorizzazione.

6. Il Sindaco o il Responsabile dell'Area di competenza può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le Concessioni od Autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art 5 Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento e' attribuito, in via generale, agli agenti dell'ufficio di Polizia Municipale, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, agli agenti provinciali ittico – venatori, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, a personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti dell'ufficio di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni , procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descritti e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine

dell'accertamento di violazioni a disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti alle Forze di Polizia.

Art. 6 Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento e' punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.

2. Alla contestazione delle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge n° 689/81, dalle leggi speciali e dai Regolamenti Comunali.

3. L'uso di concessioni o di autorizzazioni in modo non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti che essa abbia eventualmente prodotto.

4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla ulteriore norma.

5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile della violazione e' tenuto al ripristino o comunque al rimborso di tutte le spese a tal fine occorrenti per il loro ripristino; ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

Art. 7 Prerogative dell'Amministrazione Comunale.

1. Per ragioni di pubblica incolumità connesse alla tutela, alla fruizione e sicurezza della convivenza in ambiente urbano, l'Autorità Municipale potrà far collocare, a carattere temporaneo o permanente, impianti di pubblica illuminazione, tabelle varie, reti tecnologiche, contenitori, elementi di arredo urbano e segnaletica stradale in adiacenza o nei muri esterni di edifici pubblici o privati, concordando nei limiti del possibile con il proprietario.

2. Sono soggetti alle sanzioni previste dal successivo articolo 8 la rimozione o il danneggiamento degli impianti installati dall'Amministrazione ai sensi del comma 1.

Art. 8 Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro comune e' vietato:

a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo quando vengano effettuati interventi di manutenzione, purché da soggetti a tale scopo autorizzati, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti.

b) imbrattare o danneggiare monumenti, muri o facciate di edifici pubblici.

c) rimuovere, manomettere, fare uso improprio o imbrattare monumenti, sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;

g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato gli anni quattordici;

h) nei parchi giochi e nelle aree verdi pubbliche introdurre cani (salvo che si tratti di animali da accompagnamento per disabili), utilizzare pattini a rotelle, roller, skate – board ed ogni tipo di veicolo dotato di motore a scoppio, nonché fare uso improprio dei velocipedi, fatta eccezione per le aree appositamente realizzate ed individuate;

i) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili, salvo nei casi autorizzati;

j) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio di qualsiasi genere, in particolare di automezzi;

k) utilizzare l'acqua delle fontane per uso irriguo;

l) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio, nonché gettare nelle stesse oggetti e sostanze solide o liquide;

m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;

n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

o) ostruire o provocare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi sostanze solide o liquide;

p) ostruire con veicoli od altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

q) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro o che possono recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

r) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;

s) sparare mortaretti, petardi o altri oggetti esplosivi;

t) nel centro abitato, bruciare erbe o residui vegetali a distanza inferiore a dieci metri dalle abitazioni e comunque in modo tale da non arrecare disturbo con le immissioni alle abitazioni limitrofe;

u) gridare in modo spropositato nelle pubbliche vie e piazze od usare apparecchiature che emettono suoni o rumori tali da disturbare la quiete pubblica;

Art. 9 Altre attività vietate

1.A tutela della incolumità e dell'igiene pubblica e' vietato:

a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile, escluso quanto attinente il servizio di raccolta rifiuti od assimilati disciplinato da apposite disposizioni da parte del concessionario del servizio. L'ammasso comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione. Tale ipotesi non deve comportare situazione di pericolo né per il genere né per la collocazione dell'ammasso, né comportare l'annidamento di roditori o animali selvatici e parassiti;

b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali o nell'ambito della raccolta differenziata, ed a condizioni che vengono rimossi nel più breve tempo possibile;

c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

d) scuotere o battere dalle finestre e balconi sulla pubblica via tappeti, stuoie ed ogni altro oggetto domestico e personale in genere. Tali operazioni, quando sono eseguite da finestre o balconi verso cortili interni, dovranno effettuarsi nel rispetto dei regolamenti condominiali e comunque non prima delle ore 9,00 e non dopo le ore 22,00;

e) accendere fuochi sia all'interno che all'esterno delle abitazioni se il fumo non viene immesso in apposite condotte e arreca fastidio e danno a terzi;

f) esporre falci, ferri taglienti od oggetti che per forma o materia possano recare nocimento ai passanti;

g) transitare con utensili ed arnesi da taglio senza che siano stati adottati gli accorgimenti necessari ad evitare danni all'incolumità dei passanti;

h) lanciare pietre o far uso di qualsiasi oggetto che possa cagionare danno o molestia alle persone;

i) riversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade, grassi, sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche o da residui di preparazione di alimenti, salvo che la tipologia e la quantità dei prodotti riversati non integrino gli estremi della violazione di specifiche leggi speciali in materia ambientale;

l) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

m) salvo quanto disposto dalla legge, tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita o per consumo personale;

n) accatastare o tenere accatastato materiale di facile accensione ovvero costituire depositi di materiali infiammabili negli scantinati, garage, autorimesse e box; allo stesso tempo è vietato all'interno delle proprietà private accendere fuochi o produrre fumi tali da arrecare molestia o disturbo alle persone. Fuori dal centro abitato è possibile accendere fuochi per bruciare rifiuti di origine vegetale a condizione che gli stessi vengano sorvegliati fino a totale spegnimento e siano lontani almeno 10 metri dalle strade e dalle abitazioni, fatti salvi altri divieti imposti per particolari motivi di ordine ambientale, meteorologico o di pubblica sicurezza;

o) effettuare i cortei funebri sia a piedi che con veicoli senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale oppure senza la preventiva comunicazione all'ufficio di polizia municipale da presentarsi almeno 24 ore prima dell'inizio del corteo. A tal fine i cortei con veicoli o a piedi sono autorizzati di norma dagli edifici di culto al cimitero percorrendo l'itinerario più breve possibile e rispettando le norme del codice della strada; mentre, per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, eventuali cortei che si muovano a piedi dall'abitazione dell'estinto o dal luogo

in cui si trova il feretro dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale a seguito di richiesta da presentarsi almeno 24 ore prima dell'inizio del corteo;

p) effettuare le processioni o altre manifestazioni religiose o civili che prevedono cortei di persone o di autoveicoli senza aver concordato preventivamente il percorso con l'ufficio polizia municipale, fatte salve le autorizzazioni previste dalle leggi.

Art. 10 Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, qualora comporti danno o pericolo, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercizi devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità idonea per il deposito dei rifiuti minuti. Gli accorgimenti devono essere garantiti anche in occasione di manifestazioni da parte degli organizzatori.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I titolari di esercizi di qualunque attività, comprese quelle relative ai distributori automatici, davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità idonea e svuotarli con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi. La posizione e la foggia dei cestelli devono essere preventivamente concordate con l'ufficio tecnico comunale.

8. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime e comunicare agli uffici comunali la presenza di rifiuti che su di esse siano stati depositati e/o abbandonati da terzi, fatta salva l'applicazione delle leggi speciali qualora ne ricorrano gli estremi.

9. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, e' vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni e

depositati chiusi secondo le disposizioni dell'Amministrazione comunale e/o dell'azienda preposta al servizio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

10. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, e' fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Art. 11 Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati come da disposizioni dell'Amministrazione Comunale e/o dell'azienda preposta al servizio. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non e' consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, ne' depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali e' prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali rifiuti non devono essere depositati fuori dei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo o contenitori destinati al conferimento di materiali diversi.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti domestici o presso di essi, ne' in altro luogo. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento del soggetto preposto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi devono essere conferiti nell'apposito centro di raccolta differenziata, qualora predisposto.

5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Art. 12 Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico in modo tale da creare pericolo od intralcio per la circolazione pedonale e veicolare.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle grondaie o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. In caso contrario vi provvederà l'amministrazione comunale previa comunicazione. I tetti dei fabbricati di nuova costruzione, o in seguito a rifacimenti, prospicienti la pubblica via, al fine di evitare la caduta della neve dal tetto, devono essere dotati di appositi sistemi di ritenuta da concordarsi con l'ufficio tecnico comunale.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo

pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. I mezzi del Comune e degli Enti pubblici che provvedono allo sgombero della neve possono depositarla, nell'attesa dello smaltimento definitivo, in luoghi ove non costituiscano intralcio alla viabilità ed al passaggio dei pedoni.

I mezzi del Comune o degli Enti pubblici che provvedono allo sgombero della neve, nell'atto di pulizia delle strade, possono, altresì, accumulare lateralmente la neve.

SEZIONE II: DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

Art. 13 Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui sopra, il Responsabile dell'Area Tecnica, con proprio provvedimento, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dalle norme tecniche e edilizie.

2. A salvaguardia dell'incolumità pubblica, i proprietari devono mantenere in condizioni di perfetta sicurezza statica gli edifici; tutti i distacchi di intonaci o piccole parti dell'edificio, derivanti da qualsiasi causa, restano nella esclusiva responsabilità del proprietario che è tenuto ad eseguire opportune riparazioni entro il termine assegnato da apposita ordinanza; ferma restando la disciplina dell'art. 677 del Codice Penale per gli eventi assimilabili a pericoli di crollo o di rovina dell'edificio, gli eventi di lieve entità di cui al presente comma sono sanzionati a norma del regolamento.

Art. 14 Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in edifici di interesse architettonico è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.

2. Il Sindaco, con proprie ordinanze, può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico od ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al 1° comma.

3. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza le tende e le vetrine; queste andranno pulite e mantenute costantemente in buono stato e non dovranno in alcun modo essere di ostacolo alla libera circolazione di pedoni e veicoli.

4. La collocazione, la tipologia ed il colore delle tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada e ad almeno metri due dal suolo) è soggetta a specifica denuncia all'ufficio tecnico comunale e relativa autorizzazione.

Art. 15 Attività interdette in zone di particolare interesse

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico ed ambientale, le medesime possono essere interdette al commercio su aree pubbliche in conformità a quanto previsto dalla legge, con provvedimento del Comune.

2. Sono esclusi dall'interdizione di cui al comma 1 le aree mercatali, limitatamente agli orari di mercato e di chioschi autorizzati.

3. Nelle aree antistanti le Chiese di particolare interesse religioso, storico, architettonico, di qualsiasi culto ammesso, è consentita esclusivamente la vendita degli oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale ed abbia conseguito l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

4. In occasione di particolari festività e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, è consentita la vendita di fiori e, su autorizzazione del Sindaco, di altri prodotti di particolare interesse culturale ed artigianale.

5. Nelle zone cittadine indicate al comma 1, l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale ed artigianale, sempre che venga effettuato con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.

SEZIONE III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE.

Art. 16 Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nelle aree verdi e' vietato, anche in assenza di appositi cartelli:

a) danneggiare gli alberi e la vegetazione (con l'estensione anche ai viali alberati);

b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;

c) circolare con veicoli su aiuole , siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;

d) calpestare le aiuole;

e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza comunale;

f) introdurre i cani, esclusi quelli da accompagnamento per le persone disabili;

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

3. L'Ufficio Tecnico Comunale disciplinerà i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate e non.

Art. 17 Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione che possa arrecare danno alla circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così' costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale o su altrui proprietà privata.

4. Fermo restando quando disposto dall'art. 10, comma 9, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

5. La realizzazione di orti nelle zone adiacenti con vie o con luoghi pubblici o da essi visibili, può essere disciplinata da apposita ordinanza del Comune nei confronti di proprietari o conduttori.

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI.

Art. 18 Disposizioni generali

1. Il Comune per adempiere al suo obbligo di collocazione della segnaletica stradale verticale, può, per esigenze di carattere tecnico, installare la segnaletica sui muri delle abitazioni private. In questo caso nulla è dovuto ai proprietari degli immobili. Il Comune dovrà porre cura per non arrecare danno alle pareti ed agli intonaci. Analoga possibilità deve essere garantita anche per i punti luce ed i tabelloni per le affissioni.

2. Sulle strade pubbliche non espressamente individuate è vietata qualsiasi forma di campeggio, anche per una sola notte. Il divieto si estende a campers e roulotte che abbiano attivato i supporti di stazionamento.

3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, e' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

4. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;

b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;

c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;

d) le aree di proprietà privata assoggettate all'uso pubblico.

5. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione occasionale di aree e spazi pubblici, nonché degli spazi e aree indicati nel comma 4, sono subordinate a preventivo parere dei Responsabili della Polizia Municipale e del Ufficio Tecnico sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia d'igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralci alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma "5", senza diritto ad alcun indennizzo.

8. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce anche alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario presentare la denuncia di inizio attività o conseguire il permesso di costruire, anche in forma precaria.

9. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 15, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

Art. 19 Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 18 si distinguono in temporanee e permanenti, come disciplinato dal D.Lgs. n° 507/93.

2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

4. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art 20 Domanda di concessione

1. La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale competente dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.

2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.

3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in trenta giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di trenta giorni. La mancanza di chiarimenti od integrazioni richieste comporta il rigetto della domanda.

Art. 21 Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustificano, il Responsabile dell'Ufficio competente potrà

prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Art. 22 Autorizzazione

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi "3" e "4", l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio competente o l'azienda all'uopo individuata, il quale determinerà in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

2. Se ritenuto opportuno o necessario, il Responsabile dell'Ufficio competente potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

3. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il Responsabile dell'Ufficio competente potrà disporre l'esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

4. Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

Art. 23 Disciplinare

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 22 dovranno prevedere di:

a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;

b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;

c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione Comunale;

d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;

e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli e pedoni apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;

f) eseguire tutti i lavori per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;

g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;

h) risarcire il comune di ogni eventuale e maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;

i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la

coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

j) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere sempre tenuto dall'utente a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

Art. 24 Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti – diritti di terzi

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

Art. 25 Revoca delle concessioni (Art. 41 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507)

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici interessi, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione, senza oneri.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono però essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà il diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo.

4. La revoca è disposta dal Responsabile dell'Ufficio competente con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici interessi, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

Art. 26 Decadenza delle Concessioni

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel Regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorché non si sia avvalso per causa a lui imputabile, nei sei mesi dalla avvenuta definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione.

3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 25.

Art. 27 Sospensione delle Concessioni

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, e il concessionario, in caso di gestione in concessione, non potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del Regolamento.

Art. 28 Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione, rispettando gli orari indicati dall'ufficio tecnico;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;

d) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre i mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario arrecare qualsiasi danno al suolo, infiggervi pali, chiodi o punte o smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 29 Occupazioni abusive

1. Chiunque pone in essere occupazioni di aree e spazi pubblici senza i titoli prescritti, è punito dal Regolamento, fermo restando l'applicazione di leggi speciali.

2. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

3. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

SEZIONE II: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE.

Art. 30 Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, e' tenuto a presentare al Sindaco tramite l'Ufficio di Polizia Municipale richiesta di autorizzazione, da sottoporre anche all'ufficio Tecnico comunale, con allegata la documentazione relativa a: modalita' e tempi di occupazione; strutture che si intendono utilizzare; impianti elettrici; modalita' di smaltimento dei rifiuti.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali ed aree di particolare interesse ambientale, e' subordinato al parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. In presenza di una pluralita' di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, eccezionalmente può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo, quando espressamente previsto nell'autorizzazione.
7. L'autorizzazione per manifestazioni motoristiche e' subordinata alla presentazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia e' determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa e' effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestatati a garanzia sono svincolati, al termine dell'occupazione.
8. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali e' inoltre disciplinata da specifico regolamento.

Art. 31 Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante e' disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 32 Occupazioni con elementi d'arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si acceda dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per

collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendano, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dell'Ufficio di Polizia Municipale e, quando si prevedono manomissioni del suolo, dell'Ufficio Tecnico.

Art. 33 Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensioni può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occasione.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessaria l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente all'autorizzazione della pubblicità.

5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità se non previo consenso degli Enti preposti.

Art. 34 Occupazione per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione almeno 3 giorni prima dello svolgimento presunto dei lavori all'ufficio di Polizia

Municipale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.

3. L'ufficio tecnico rilascerà l'autorizzazione per la manomissione del suolo con le eventuali prescrizioni che dovranno essere rispettate dal richiedente che ne sarà anche responsabile.

4. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongono a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

Art. 35 Occupazioni per attività di riparazione dei veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1., di evitare operazioni che possano provocare lo spargimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

4. L'autorizzazione di cui al comma uno e' valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

Art. 36 Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, all'ufficio di Polizia Municipale con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2. Accertato che nulla osti, l'ufficio Polizia Municipale, apposto il visto autorizzante, inoltra copia al competente ufficio per l'applicazione dei tributi dovuti.

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 37 Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non e' consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

Art. 38 Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, e' subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non e' consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Art. 39 Occupazioni per comizi e raccolta firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, e' concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 18, comma 3.

L'autorizzazione deve essere richiesta almeno sette giorni prima.

L'amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

2. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

SEZIONE III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI.

Art. 40 Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico estetici dettati in proposito dal competente ufficio tecnico comunale, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, igiene pubblica sicurezza.

2. Le disposizioni di cui al comma "1" valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini, sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare i numeri di tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

3. L'autorizzazione dell'occupazione di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Art. 41 Occupazione per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche ai fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 42 Occupazioni per esposizioni di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dagli uffici comunali.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio.

5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere

l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 43 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermi restando i divieti previsti dall'art. 15 e quanto disposto dall'art. 44 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico ai fini della vendita, in aree non mercatali, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano in regola con le disposizioni in materia commerciale, fiscale e igienico sanitaria purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardano parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

4. In particolari circostanze di interesse generale, eventi culturali o promozionali del territorio, l'organo esecutivo dell'Ente con provvedimento motivato, potrà consentire l'attività commerciale su area pubblica a completamento dell'iniziativa medesima.

5. L'attività di vendita di cui al comma precedente dovrà essere accessoria alla manifestazione.

Art. 44 Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche, gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività di vendita in forma itinerante, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei seguenti divieti e limiti:

a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme di circolazione stradale;

b) è vietato posizionare i veicoli nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine tutelate da specifici motivi di interesse artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse. Tali vie e piazze e tali zone sono individuate e determinate con provvedimento dell'organo competente, ove già non provveda il Regolamento;

c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa

la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;

d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 150 dal perimetro di luoghi di culto, luoghi di cura e di cimiteri;

e) a tutela della igiene dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polveri o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la

sosta non e' consentita ad un a distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;

f) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 7.00 e conclusa dopo le ore 20.00;

g) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. In essi e' tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale e in regola con le disposizioni igienico- sanitarie.

2. L'organo competente, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 45 Mestieri girovagli

1. L'esercizio dei mestieri girovagli, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non e' soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

2. L'esercizio dei mestieri girovagli di suonatore, cantante e simili, e' consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 46 Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2. Il competente Ufficio comunale o della Azienda Sanitaria Locale, l'A.R.P.A su reclamo o d'ufficio, accerta la natura dei rumori e promuove i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta del competente Ufficio comunale o della A.S.L. o dell'A.R.P.A. competenti, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio od attrezzature medico-sanitarie.

Art. 47 Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 7.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le 22 e le ore 7 e' subordinata a preventivo parere del competente Ufficio Tecnico comunale, dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'ARPA ed e' comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui e'esercitata, sia ritenuto necessario dal competente Ufficio Tecnico comunale, della Azienda Sanitaria Locale e dell'ARPA, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Art. 48 Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da attenuare suoni e rumori che possano essere uditi all'esterno tra le 22 e le ore 8.

2. Ai soggetti di cui al comma 1. e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dei quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 49 Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'art. 48 commi "1" e "2".

Art. 50 Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non e' consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono forte rumore o forti vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutti le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e nei giorni festivi prima delle ore 10 , fra le 12 e le ore 15 e dopo le ore 20. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di

alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 51 Strumenti Musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato.

Art. 52 Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma uno vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 53 Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza e' fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Art. 54 Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 16 comma 1, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 55 Divieti specifici

1. E' vietato condurre animali nelle aree verdi pubbliche.

2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art. 56 Animali molesti

1. In abitazioni private , stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

2. Gli agenti di Polizia Municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre in essere ogni accorgimento e cautela necessarie a tutelare la quiete pubblica e privata.

3. Ove la diffida non venga rispettata, si prenderanno giusti provvedimenti di concerto col Servizio Veterinario competente per territorio.

Art. 57 Mantenimento dei cani

1. In base alle Leggi Regionali n. 18/2004 e n.9/2005 e' fatto obbligo ai proprietari dei cani di fare applicare agli stessi il microchip e di iscriverli all'anagrafe canina .

2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

3. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.

4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5., ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale, adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, e' fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti nel centro abitato, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi, ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

7. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

8. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Art. 58 Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VI

CAUTELE CONTRO INCENDI

Art. 59 Obbligo di cooperare in caso di incendio

1. In caso d'incendio è fatto obbligo a chiunque lo avvisti di informare tempestivamente i Vigili del Fuoco e le Forze di Polizia ed in caso di incendio boschivo il Corpo Forestale dello Stato.

2. I presenti sono obbligati, se richiesto, a cooperare all'opera di soccorso, nonché ad eseguire le istruzioni loro impartite dalle competenti autorità.

3. I Vigili del Fuoco e le Forze di Polizia possono, all'occorrenza, introdursi nelle case od accedere dai tetti dei vicini con gli utensili occorrenti allo spegnimento; i proprietari e conduttori degli immobili sono obbligati a consentire il passaggio, l'uso dell'acqua dei pozzi, cisterne o fontane.

4. Le Forze di Polizia interdiranno l'accesso alla zona interessata dall'incendio.

5. E' fatto obbligo ai residenti di garantire la percorribilità delle strade d'accesso, anche ai mezzi pesanti, ai luoghi ove si è sviluppato l'incendio.

6. I doveri di cooperazione di cui al presente articolo valgono in ogni altro caso di calamità naturale.

TITOLO VII

POLIZIA ANNONARIA

Art. 60 Erboristerie

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla Legge 6 gennaio 1931, n. 99 commi 6 e 7. Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.

2. Ai sensi del Testo Unico delle Leggi Sanitarie - R.D. 27/7/1934, n° 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.

3. Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.lgs. n° 114/98.

4. In caso di violazione dei commi 1 o 2 , qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla Legge n° 99/1931.

5. In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.Lgs. n° 114/98.

Art. 61 Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:

- a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
- b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

3. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2006, n° 38.

Art. 62 Attività miste

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

3. Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 63 Commercio in forma itinerante

1. Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:

- a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune della Regione Piemonte.
- b) i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano,
- c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.

2. L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
3. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
4. L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
5. L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri.
Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
6. Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.
7. L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
8. L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
9. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
10. L'attività di vendita in forma itinerante è altresì soggetta a quanto disposto nel precedente art. 44, nonché nel vigente Regolamento Comunale per la vendita su aree pubbliche.
11. Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.
12. Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 4, 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 250,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 64 Definizione di superficie di vendita e classificazione degli esercizi commerciali ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n° 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i.

1. Ai sensi dell'articolo 29 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 "INDIRIZZI GENERALI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER L'INSEDIAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA" e s.m.i., quale atto complementare di adeguamento degli strumenti urbanistici generali e attuativi si approvano le disposizioni che seguono in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del Decreto Legislativo n° 114/1998.
2. Per "superficie di vendita" di un esercizio si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita l'area destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi nonché quella alla quale il pubblico non può accedere e la eventuale zona riservata al deposito carrelli, antistante la barriera casse, a

condizione che, in questa zona, non vi siano merci esposte. Non costituiscono inoltre superficie di vendita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino all'esterno del negozio sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali.

3. Per “esercizio commerciale“ si intende il luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita.

4. Per “stagione“ si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello nel quale ha inizio l'attività. L'apertura stagionale dell'esercizio, rimessa alla libera determinazione dell'esercente, deve essere comunicata preventivamente al comune precisandone il periodo.

5. Per “subingresso” si intende il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio commerciale, per atto tra vivi o a causa di morte, ad altri che l'assumono in proprio.

6. Per “centro commerciale” si intende una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio. Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero. Due o più insediamenti commerciali e/o tipologie di strutture distributive di cui all'art. 8 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99, ricavati in due o più edifici separati da spazi pubblici (vie o piazze) non costituiscono un unico centro commerciale quando congiuntamente siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) siano separate da vie o piazze pedonali o veicolari, normate dall'articolo 51, comma 1, lett. b) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (“Tutela ed uso del suolo”), e successive modifiche ed integrazioni;
- b) le vie o piazze pedonali o veicolari, di cui al precedente punto a) devono essere acquisite quali urbanizzazioni primarie e secondarie ai sensi dell'articolo 51, comma 1 lettera b) della l.r. 56/1977, garantendo in tal modo la presenza di diverse destinazioni d'uso urbanistiche, diversi usi possibili e diversa potestà di regolamentazione (pubblica e privata) e quindi non sussistendo più il requisito della specifica ed unica destinazione d'uso (commerciale al dettaglio) stabilita dall'articolo 4 comma 1 lettera g) del D. lgs. 114/98, dal comma 1 e dalla l.r. 56/1977;
- c) le vie o piazze pedonali o veicolari pubbliche, di cui alla lettera a) devono essere funzionalmente collegate alla viabilità pubblica urbana o extraurbana;
- d) la quota parte del fabbisogno totale di posti a parcheggio reperita nelle aree private, di cui all'articolo 25, comma 2), deve essere soddisfatta nell'area contigua afferente l'insediamento che lo ha generato.

7. Per “addensamento commerciale” si intende una porzione del territorio urbano o extraurbano, percepita come omogenea e unitaria, che raggruppa un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l'una in prossimità dell'altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi. Gli addensamenti possono essere classificati:

- a) A.1. Addensamenti storici rilevanti;
- b) A.2. Addensamenti storici secondari;
- c) A.3. Addensamenti commerciali urbani forti;
- d) A.4. Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli);
- e) A.5. Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali).

8. Per “localizzazione commerciale” si intende la singola zona di insediamento commerciale, urbana e urbano-periferica, esistente o potenziale, non costituente addensamento commerciale.

Le localizzazioni possono essere classificate:

- a) L.1. Localizzazioni commerciali urbane non addensate;
- b) L.2. Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate.

Art. 65 Decoro e arredo urbano negli addensamenti A.1, A.2 e A.3

1. Qualora siano “riconosciuti” sul territorio comunale addensamenti commerciali classificati A.1, A.2, A.3 (addensamenti storici rilevanti, addensamenti storici secondari e addensamenti commerciali urbani forti) sono previste le seguenti specifiche disposizioni relative alla sistemazione dei fronti commerciali, all'organizzazione edilizia degli spazi espositivi sul fronte strada, all'utilizzo di materiali di finitura, alla definizione delle tipologie delle insegne pubblicitarie e all'analisi degli elementi da evitare ai fini del decoro urbano:

- a) gli interventi privati dovranno essere oggetto di progetto contenente gli schemi compositivi di riordino e/o formazione di vetrine, di ubicazione delle insegne, di coloritura di facciata e arredo vegetale; detti progetti non hanno contenuto prescrittivo, ma hanno la finalità di dotare gli uffici comunali e gli operatori privati di una base di discussione, da intendere come un “come minimo da realizzare attraverso l'intervento” per mettere a punto il progetto secondo il principio della condivisione;
- b) la coloritura delle facciate dovrà essere definita all'atto pratico mediante formazione di campionature reali (e non già applicando quelli rappresentati nel presente fascicolo che sono mediati da inchiostri di stampa);
- c) la tipologia delle insegne verrà definita tenendo conto della coerenza formale con l'età del fabbricato e/o della caratterizzazione delle vetrine, evitando di installare modelli di tabellone, grafica e luci che non siano coerenti con l'epoca di costruzione dei fabbricati. In particolare si suggerisce l'impiego di targhe posizionate in verticale tra i sostegni murari o in orizzontale sopra gli archivolti, in corrispondenza delle fasce indicate dagli schemi;
- d) parimenti si invita a uniformare dimensioni delle vetrine, materiali e forme dei serramenti all'epoca dell'edificio, evitando l'impiego del metallo per quelli di antico impianto dove è opportuno l'impiego del legno;
- e) viene richiesto di evitare in ogni caso l'impiego di serrande metalliche a rete, o tanto peggio cieche, in quanto costituiscono detrattori d'immagine che si riflettono non solo sul negozio che le adotta, ma anche sulla scena commerciale più ampia. E' pertanto preferibile l'uso di vetrate antisfondamento di diffuso impiego che forniscono con continuità, anche nel periodo diurno o notturno di chiusura, la più diretta immagine pubblicitaria dei prodotti commerciati e dell'assortimento complessivo del centro commerciale naturale.
- f) L'illuminazione ambientale non è in contraddizione con quella puntuale delle vetrine che può ottenersi attraverso proiettori esterni o con luci interne;
- g) l'indicazione di arredo floreale costituisce suggerimento di carattere generale nel caso di fiori in vaso, lasciando agli operatori di creare le composizioni più confacenti;
- h) il ricoprimento di murature con rampicanti intende avere un effetto scenico rilevante per dare continuità all'immagine multicolore dell'apparato commerciale spesso interrotta da muri trascurati.

2. Il Comune in sede applicativa tanto degli interventi di arredo urbano come di intervento privato definirà la procedura più opportuna per la loro realizzazione e indicherà altresì le specie da adottare, tenendo conto della tessitura dei colori circostanti (su muri, vetrine, insegne ecc).

3. Chi viola le disposizioni impartite dagli uffici competente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 a € 500,00 e all'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 66 Criteri progettuali e di immagine nelle localizzazioni commerciali

1. All'ufficio urbanistica è demandato il compito - in sede di verifica progettuale di interventi commerciali da insediare nelle localizzazioni commerciali come riconosciute - di fissare i criteri di immagine ritenuti necessari a garantire la sintonia tra iniziativa economica e realtà territoriale di intervento.

Art. 67 Salvaguardia delle aree storiche e di particolare pregio ambientale e culturale – Limiti di esercizio

1. Al fine di mantenere qualificata la rete distributiva e per evitare modalità di fruizione, che danneggino il valore storico-ambientale della zona storica e di quelle di particolare pregio ambientale e culturale viene fatto divieto di apertura all'interno della zona A.1 di esercizi di vendita con prevalenza di "articoli erotici per sexy shop".

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 a € 500,00 on l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

TITOLO VIII

VARIE

Art. 68 Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le idonee e specifiche modalità da ottemperare.

2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS.

Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

4. La violazione di cui al comma 3. comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00.

Art. 69 Artisti di strada

1. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

2. L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dalle norme regolamentari.

Art. 70 Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato, ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice della Strada, ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2. Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. A chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada.

5. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 71 Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a €250,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO IX

NORME SANZIONATORIE

Art. 72 Adeguamento sanzioni

1. E' previsto l'adeguamento all'indice ISTAT annuale delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento mediante provvedimento della Giunta Comunale .

Art. 73 Accertamento delle violazioni

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni del presente regolamento sono svolte, in via principale, dagli agenti di Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, a norma dell'articolo 13 Legge 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i.

2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal comune all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1, con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.

3. Resta ferma la competenza di accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 74 Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Alle violazioni delle norme disciplinate dal presente regolamento, per le quali non sia stabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n°267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003 n°3, il quale prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 a € 500,00.

2. Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore a 1 su 6 e non superiore a 1 su 10.

3. E' consentito il pagamento in via breve delle sanzioni ed in misura ridotta entro 60 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i., nel rispetto dei limiti edittali indicati in ogni articolo del presente regolamento.

4. Non è data la possibilità del pagamento diretto a mani dell'agente accertatore.

Art. 75 Processo verbale d'accertamento

1. La violazione di una norma del presente regolamento per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

2. Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'accertamento;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

- c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981 n°689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
- d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- e) la descrizione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
- l) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone anche se legate dal vincolo responsabilità (art. 5 della Legge 24 novembre 1981 n°689), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo verbale.

4. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

5. Laddove ciò non sia possibile, si procederà alla notificazione al/ai trasgressori e ad eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 689/81.

6. Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.

Art. 76 Rapporto all'autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981 n°689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo della legge succitata, l'agente della polizia municipale trasmette al comune:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione;
- c) le proprie osservazione in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

Art. 77 Competenza ad emettere le ordinanze-ingiunzioni o di archiviazione

1. L'emissione della ordinanza-ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti il presente regolamento compete, con riferimento agli articoli 107-109 comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267, ai responsabili dei servizi competenti per materia.

2. Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti, in esenzione da bollo, e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

3. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza-ingiunzione motivata, ai sensi dell'art. 11 della legge 689/81, la quantificazione della somma di denaro dovuta entro i limiti edittali indicati in ogni articolo del presente regolamento e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidamente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni ed alle sue condizioni economiche.

5. L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate, con la modalità di cui all'art. 26 della legge 689/81.

6. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.

7. Avverso l'ordinanza ingiunzione del Comune è ammessa opposizione avanti al giudice di Pace, ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della legge 689/81.

Art. 78 Termini per l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni

L'ordinanza -ingiunzione, in via generale deve essere emessa entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'art. 64.

2. In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro 36 mesi dalla data di contestazione e/o notificazione di verbale d'accertamento; qualora questo non avvenga, il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.

3. Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.

4. Nel caso in cui con lo scritto difensivo o con separato atto sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro tre mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.

5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 4, il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di sei mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dall'ultima audizione avvenuta: in ogni caso non superando il limite imposto al comma 2.

6. La richiesta d'acquisizione per motivi istruttori di documenti o pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 2.

Art. 79 Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca quando prevista, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i.

Art. 80 Altre sanzioni accessorie

1. Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di un titolo autorizzatorio espresso o implicito, nei casi non normati dal D.Lgs. 13 luglio 1994 n°480 o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione del titolo medesimo per:

a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;

b) mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione;

c) morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione o altro titolo.

2. La sospensione può avere durata massima di giorni 30 e si interrompe di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi.

3. Il Comune ordina, altresì, quando ciò si renda necessario, il ripristino dello stato delle cose e/o dei luoghi, in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie.

4. In caso di inadempienza, l'Amministrazione comunale provvede coattivamente, con successiva rivalsa delle spese in capo ai soggetti obbligati.

5. Gli organi di polizia preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare, nei limiti di cui all'articolo 13 della citata legge 689/81, quando le cose possano formare oggetto di confisca.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 81 Disposizioni transitorie

1. Sino all'entrata in vigore del Regolamento previsto dall'art. 30, comma "8", la richiesta di autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi pubblici per manifestazioni fieristiche e commerciali deve essere presentata al Responsabile dell'Ufficio attività economiche ed a tali manifestazioni si applicano le modalità e le procedure previste dall'art 30.

2. Le violazioni e relative sanzioni previste dal regolamento sono quelle individuate nell'allegato "A".

Art. 82 Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana e le sue successive

modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Allegato "A"

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 8 Comportamenti vietati

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1: lettere a, b, c, d, l, n, r	Da 50,00 a 500,00	100,00
Comma 1: lettere e, f, g, h, i, j, k, m, q, t, u	Da 25,00 a 250,00	50,00
Comma 1: lettera o	Da 100,00 a 500,00	166,00
Comma 1: lettera s	Da 25,00 a 250,00 e confisca	50,00
Comma 1: lettera p ostruire con veicoli	Sanzioni codice della strada	
Comma 1: lettera p con altro	Da 25,00 a 250,00	50,00

Art. 9 Altre attività vietate

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1 Lettere a, b, d, f, m, n, o, p	Da 25,00 a 250,00	50,00
Comma 1 Lettere c, e, g, h, i, l	Da 50,00 a 500,00	100,00

Art. 10 Nettezza del suolo e dell'abitato

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	da 50,00 a 500,00	100,00
Comma 10	Sanzioni codice della strada	

Art. 11 Rifiuti

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Commi 1 e 3	da 25,00 a 250,00	50,00
Commi 2 e 4	Da 50,00 a 500,00	100,00
Commi 5 e 6	D.Lgs.22/97 Ronchi	

Art. 12 Sgombero neve

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Commi 1, 2, 3, 4, 5	Da 25,00 a 250,00	50,00

Art. 13 Manutenzione delle facciate degli edifici

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1	da 100,00 a 500,00	166,00

Art. 14 Tende su facciate di edifici

(le sanzioni sottodescritte si applicano per le tende collocate dopo l'entrata in vigore del regolamento)

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1, 2, 3	da 25,00 a 250,00	50,00
Comma 4		Vedere se sanziona il reg. edilizio

Art. 15 Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1 e 3	da 50,00 a 500,00	100,00

Art. 16 Divieti

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1: lettere c, d, e, f	da 25,00 a 250,00	50,00
Comma 1 Lettera a: danni lievi	Da 50,00 a 500,00	100,00
Comma 1: lettera b	Da 50,00 a 500,00	100,00
Comma 1 Lettera a: danni gravi	Da 100,00 a 500,00	166,00

Art. 17 Disposizioni sul verde privato

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Commi 1, 2, 3	Sanzioni codice della strada	
Comma 4 in rel. Art. 10 c.9	Da 50,00 a 500,00	100,00
Comma 5	Da 25,00 a 250,00	50,00

Art. 18 Disposizioni generali

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1, 3, 4, 5, 6	Da 25,00 a 250,00	50,00
Comma 2	Codice della strada	

Art. 19 Specificazioni

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 3	Da 50,00 a 500,00	100,00

Art. 29 Occupazioni abusive

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1	Da 100,00 a 500,00	166,00

Art. 30 Occupazioni per manifestazioni

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1 e 5	Da 100,00 a 500,00	166,00
Comma 6 (quando espressamente previsto nell'autorizzazione)	Da 100,00 a 500,00	166,00

Art. 31 Occupazioni con spettacoli viaggianti

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1	Da 100,00 a 500,00	166,00

Art. 32 Occupazioni con elementi d'arredo

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1 e 2	Da 100,00 a 500,00	166,00

Art. 33 Occupazioni con strutture pubblicitarie

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Commi 1, 2, 3, 4, 5	Codice della strada e reg. pubblicità	

Art. 34 Occupazioni per lavori di pubblica utilità

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1, 2, 3	Da 50,00 a 500,00	100,00
Comma 4	Sanzioni codice della strada	

Art. 35 Occupazioni per attività di riparazione dei veicoli

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1, 3, 4	Da 50,00 a 500,00	100,00

Art. 36 Occupazioni per traslochi

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1	Da 25,00 a 250,00	50,00
Comma 3	Sanzioni Codice della strada	

Art. 37 Occupazioni del soprassuolo

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Commi 1 e 2	Da 25,00 a 250,00	50,00

Art. 38 Occupazioni di altra natura

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1: qualora l'occupazione non sia superiore a 2 mq. La sanzione è ridotta del 50%	Da 50,00 a 500,00	100,00
Comma 2	Da 25,00 a 250,00	50,00

Art. 39 Occupazioni per comizi e raccolta di firme

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1	Da 25,00 a 250,00	50,00

Art. 40 Occupazioni con dehors

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1, 2, 3	Da 25,00 a 250,00	50,00

Art. 41 Occupazione per temporanee esposizione

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1	Da 25,00 a 250,00	50,00
Comma 2	D.Lgs.114/98 e reg. commercio aree pubbliche	

Art. 42 Occupazioni per esposizioni di merci

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1, 2, 3, 4	Da 25,00 a 250,00	50,00

Art. 43 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1	Da 25,00 a 250,00	50,00
Comma 2 e 3	D.Lgs.114/98	

Art. 44 Commercio in forma itinerante

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1: lettere b, g	Da 50,00 a 500,00	100,00
Comma1: lett. "g": con veicoli diversiva quelli omologati per vendita di caldarroste e gelati	Da 25,00 a 250,00	50,00

Art. 45 Mestieri girovaghi

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1, 2	T.U.L.P.S.	

Art. 46 Disposizioni generali

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1 e 4	Da 50,00 a 500,00 (salvo norme specifiche)	100,00

Art. 47 Lavoro notturno

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1, 2, 3	Da 50,00 a 500,00	100,00

Art. 48 Spettacoli e trattenimenti

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Commi 1, 2, 3	Da 50,00 a 500,00	100,00

Art. 49 Circoli privati

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1	Da 50,00 a 500,00	100,00

Art. 50 Abitazioni private

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1, 2, 3, 4	Da 25,00 a 250,00	50,00

Art. 51 Strumenti musicali

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1 e 2	Da 25,00 a 250,00	50,00

Art. 52 Dispositivi acustici antifurto

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1	Sanzioni codice strada	
Comma 2	Da 50,00 a 500,00	100,00

Art. 53 Tutela degli animali domestici

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1 e 2	Art 727 cp	
Comma 3	Da 25,00 a 250,00	50,00
Comma 3 (con veicoli a motore)	Da 50,00 a 500,00	100,00

Art. 54 Protezione della fauna selvatica

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 2	Normativa regionale	
Comma 3 (trasporto con situazioni di pericolo o raccapriccio per terzi)	Da 50,00 a 500,00	100,00

Art. 55 Divieti specifici

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1	Da 25,00 a 250,00	50,00
Comma 2	Art 727 cp	

Art. 56 Animali molesti

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1	Da 25,00 a 250,00	50,00

Art. 57 Mantenimento di cani

Descrizione sanzione	Da minimo a massimo Euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Comma 1 e 5	Legge Regionale 18/04	
Comma 2, 3, 4, 6, 7	Da 25,00 a 250,00	50,00